



# *Ministero della Pubblica Istruzione*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

Prot. n. AOODGPER. 2265  
D.G. per il personale scolastico  
Uff. I

Roma 11 febbraio 2008

AI DIRETTORI  
DEGLI UFFICI SCOLATICI REGIONALI  
LORO SEDI

AGLI UFFICI SCOLASTICI PRIVINCIALI  
LORO SEDI

E, P.C.: AL GABINETTO ON.LE MINISTRO  
SEDE

AL CAPO DIPARTIMENTO  
PER L'ISTRUZIONE  
SEDE

**Oggetto:** Articolo 2 comma 4 D.L. 147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007 n. 176.- Comunicazione obbligatoria da parte di istituzioni scolastiche.

Si comunica che con lettera circolare del 17/01/2008 prot. 28 che ad ogni buon fine si allega, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, anche in risposta ai solleciti avanzati da questo Ministero, ha diramato alcuni chiarimenti ai propri uffici periferici in merito alla corretta applicazione della normativa citata in oggetto.

In particolare nella circolare si chiarisce in modo inequivocabile che, a seguito dell'entrata in vigore della norma, non solo debbano essere annullate le sanzioni già irrogate, ma risultano non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. 147/07 in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti.

Resta ferma, ovviamente, dopo l'entrata in vigore della norma, la disposizione che impone l'adempimento dell'obbligo di denuncia entro il termine perentorio di 10 giorni.

Si prega di dare massima diffusione alle istituzioni scolastiche, con preghiera di fornire ogni opportuno supporto ai dirigenti scolastici in caso di interpretazione difforme da quella diramata dal competente Ministero del Lavoro.

Si ringrazia per la collaborazione.

per IL DIRETTORE GENERALE  
f.to GIAMPAOLO PILO

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 17/01/2008  
Prot. 26 / 1 / 0000999

Alle *Direzioni regionali e provinciali del lavoro*  
LORO SEDE

E  
p.c. *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*Provincia autonoma di Trento*

*Provincia autonoma di Bolzano*

*Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*  
LORO SEDE

Oggetto: art. 2, comma 4 D.L. n. 147/2007 convertito in L. 25 ottobre 2007, n. 176

Pervengono da parte di diversi Uffici periferici di questo Ministero, richieste di chiarimenti relative al comma 4, art. 2 L. 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione del D.L. n. 147/2007, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte di istituzioni scolastiche, e riguardanti in particolare l'annullamento delle sanzioni irrogate secondo la previgente disciplina.

Al riguardo Questa Direzione, d'intesa con la Direzione Generale del Mercato del Lavoro, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con l'emanazione del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, convertito in L. n. 176/2007, il legislatore ha stabilito che "le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui [...] entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro".

Tale norma, così come precisato dalla nota prot. n. 1341/27825 - 27 novembre 2007, della Direzione generale del Mercato del Lavoro introduce, per il settore scolastico, alcuni correttivi alla disciplina generale riguardante i tempi delle comunicazioni dei rapporti di lavoro prevedendo che tutte le comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche possano essere effettuate entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento.

Con una disposizione di carattere "sanante", il quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 147/2007, prevede altresì l'annullamento delle "sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per

inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo" ove è previsto per tutti i settori la comunicazione di assunzione preventiva.

Ad una lettura strettamente letterale della norma sembra che l'annullamento sia relativo alle sole "sanzioni già irrogate" al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 147, facendo salva l'adozione di tutti quei provvedimenti sanzionatori conseguenti a comunicazioni tardive, ma non ancora irrogate in quanto in corso di accertamento o comunque accertabili nel termine prescrizione dei 5 anni dalla commissione dell'illecito.

Tuttavia, a fronte di una interpretazione meramente letterale della disposizione, appare probabilmente più aderente alla reale intenzione del legislatore, ed anche maggiormente in linea con la finalità della norma, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, una lettura della previsione in base alla quale ritenere non solo "annullate le sanzioni già irrogate", ma non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 147/2007, in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti.

In riferimento a quanto sopra si invitano codesti uffici ad attenersi a tali indicazioni interpretative, procedendo all'eventuale adozione di quei soli provvedimenti sanzionatori scaturenti da condotte non conformi a quanto attualmente previsto dall'art. 2, c. 4 della L. n. 176/2007 (superamento dei 10 gg.).

Inoltre con specifico riferimento alla richiesta di rimborso di somme indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa, contestate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 147/2007, si ritiene che l'annullamento *ex lege* delle sanzioni irrogate alle istituzioni scolastiche privi di titolo il pagamento nel frattempo adempiuto e che tali somme possano essere rimborsate al contravventore, con le modalità da ultimo indicate da Questa Direzione con nota prot. 2127 dell'11 agosto 2005.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
Dr. Massimo Pianese